



# COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048  
C.F. – P. I. 01504430016

Tel.(011) 9620411  
Fax (011) 9620430

## PROVVEDIMENTO N. 48 DEL 16/07/2020

OGGETTO: emergenza COVID-19. Provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 77.

### IL SINDACO

Viste le recenti disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da COVID-19:

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 77 *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020.”*;
- la propria ordinanza sindacale n. 28 del 22 maggio 2020 *“Emergenza COVID-19. Provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020.”*;
- l'ordinanza del Responsabile del Servizio n. 13 del 26 gennaio 2015, avente ad oggetto: *“Regolamentazione della circolazione veicolare per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì”*;
- l'ordinanza del Responsabile del Servizio n. 179 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: *“Mercato dei produttori agricoli del sabato – ordinanza per la limitazione del transito e della sosta”*.

Considerato che:

- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 14 luglio 2020 e in particolare la scheda tecnica *“COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)”*, contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020”* subordina lo svolgimento dell'attività di vendita su area pubblica alla adozione e messa in opera di specifiche indicazioni la cui regolamentazione e competenza dei Comuni e specifiche misure da adottarsi a carico del titolare di posteggio;
- l'**area mercatale del sabato** è posizionata su una porzione di Piazza Rey, ben individuata e delimitata, dove si può predisporre sia un controllo all'ingresso che all'uscita e permette un'agevole distanziamento sociale;
- l'**area mercatale del lunedì** è posizionata sulle Piazze 2 Giugno e Rey, dove l'ingresso e l'uscita alle stesse potranno essere individuate e delimitate;
- lo spazio a disposizione in **Piazza Rey**, porzione destinata al settore “produttori agricoli”, mercato del lunedì, non consente di garantire un adeguato distanziamento sociale, in quanto i passaggi per la clientela sono ristretti, pertanto è indispensabile l'individuazione di altra area.

Preso atto:

- della scheda tecnica *COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)*”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 77 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020.”.

Tutto ciò premesso,

La prosecuzione del mercato dei produttori agricoli del sabato e del mercato del lunedì alle condizioni previste dal D.P.C.M. 14 luglio 2020 e DPGR 14 luglio 2020, n. 77 e relativi allegati e prescrizioni delle *COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)*”e con le ulteriori prescrizioni di seguito elencate:

- che i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- divieto di accesso all'area mercatale a coloro che non indossano mascherine facciali;
- che gli esercenti riducano le dimensioni del proprio banco di vendita, in modo da favorire il più possibile distanziamento di almeno un metro tra le persone ed ad evitare gli assembramenti;
- che gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

### **SI DISPONE**

1. lo spostamento al mercato settimanale del lunedì dei “produttori agricoli”, in piazza 2 Giugno, lato est, area di scorrimento destinata ai veicoli, adiacenti al muro di cinta;
2. l'assegnazione dei posteggi è effettuata dalla Polizia Locale previo accordo con i produttori agricoli.

### **ORDINA**

1. in occasione dello svolgimento del mercato settimanale del lunedì a decorrere dal 25 maggio 2020, dalle ore 06.00 alle ore 15.00 oltre a quanto previsto dall'ordinanza del Responsabile del Servizio n. 13 del 26 gennaio 2015, divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata, in piazza 2 Giugno, vie laterali di scorrimento, per permettere il posizionamento dei banchi di vendita dei produttori agricoli.
2. divieto di accesso all'area mercatale a coloro che non indossano mascherine facciali;
3. che i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
4. che gli esercenti riducano le dimensioni del proprio banco di vendita, in modo da favorire il più possibile distanziamento di almeno un metro tra le persone ed ad evitare gli assembramenti;
5. che gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
6. per i titolari di posteggio la stretta l'osservanza delle indicazioni imposte a carico dei titolari di posteggi;
7. di revocare, per quanto in contrasto con il presente provvedimento, l'ordinanza sindacale n. 28 del 22.05.2020, con eccezione delle planimetrie allegate - **Allegato “A”**, gestione area del mercato tematico del sabato dal 23.05.2020 e **Allegato “B”**, gestione area mercato del lunedì dal 25.05.2020.

### **SI AVVERTE CHE**

qualora venisse riscontrata una difforme gestione da parte degli operatori che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale e delle altre prescrizioni impartite, si procederà a disporre l'immediata sospensione dell'attività degli operatori inottemperanti.

Il presente provvedimento viene adottato, fatte salve future ulteriori disposizioni normative regionali e nazionali, fino al 31 luglio 2020.

### **SI DISPONE INOLTRE**

La comunicazione della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Torino;
2. Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile;
3. Al Comando Carabinieri di Vinovo;
4. Alla Polizia Municipale di Vinovo;
5. Alla società addetta alla pulizia dell'area Mercatale
6. Ai rappresentanti del mercato che provvederanno ad avvisare gli operatori del mercato.

### **RENDE NOTO**

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure previste dal presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente ordinanza

### **AVVISA**

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Vinovo (<http://www.comune.vinovo.it/>).

**IL SINDACO**  
**GUERRINI Dott. Gianfranco**

---